



## CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA – MERCATO LIBERO

Codice Offerta: **000516ESVFL01XXD1XEEAVarX2609CON**

Descrizione Offerta: **D1-EEAVar-2609CON**

Validità di sottoscrizione: dal **01/09/2026** al **30/09/2026**

L'offerta "Vantaggio Condominio" è dedicata ai **Condomini** titolari di punti di fornitura di Energia Elettrica per **Altri Usi**, con **consumo annuo < 250.000 kWh**, alimentati in BT e/o MT.

Prevede un **prezzo della componente energia variabile** e **agganciato all'indice PUN Index GME**, decorrente dalla data di attivazione della fornitura.

### Vendita di Energia Elettrica

L'offerta prevede l'applicazione dei corrispettivi riportati nella seguente tabella, indicati nel loro valore unitario e al lordo delle perdite di rete (escluse IVA e imposte):

| Corrispettivi definiti dal venditore                     |                                      |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| BT - Corrispettivo commerciale a consumo materia energia | <b>PUN Index GME + 0,02200 €/kWh</b> |
| MT - Corrispettivo commerciale a consumo materia energia | <b>PUN Index GME + 0,02076 €/kWh</b> |
| Corrispettivo commerciale annuo vendita energia (CCVE)   | <b>144,00 €/Pod/anno</b>             |

BT = Bassa Tensione / MT = Media Tensione

Il **PUN Index GME** è pari, per ciascun mese solare e per ciascuna fascia oraria così come definita dalla Delibera ARERA 181/06, alla media ponderata dei prezzi zonali per le quantità acquistate relativamente a portafogli zonali in prelievo in ciascuna zona geografica di mercato, espressa in €/kWh così come pubblicata dal Gestore dei Mercati Energetici (GME). L'ultimo valore dell'indice PUN Index GME è stato di 0,154201 €/kWh in F1, 0,169383 €/kWh in F2 e 0,152256 €/kWh in F3 nel mese di luglio 2026. Negli ultimi 12 mesi il PUN Index GME ha raggiunto il valore massimo di 0,154201 €/kWh in F1, 0,169383 €/kWh in F2 e 0,152256 €/kWh in F3 nel mese di luglio 2026. È prevista, inoltre, l'applicazione dei corrispettivi di dispacciamento di cui all'Art. 24 del TIS e periodicamente aggiornati dall'ARERA e da Terna, incrementati del fattore per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti di trasmissione e di distribuzione pubblicato nella Tabella 4, colonna A allegata al TIS.

Lo Spread al netto delle perdite di rete è pari a 0,0200 €/kWh; le perdite di rete in BT sono pari a 0,0020 €/kWh (per il calcolo delle perdite di rete il fattore percentuale inerente alla bassa tensione è pari al 10% del prezzo); le perdite di rete in MT sono pari a 0,00076 €/kWh (per il calcolo delle perdite di rete il fattore percentuale inerente alla media tensione è pari al 3,8% del prezzo);

Al cliente verranno fatturati infine i seguenti corrispettivi, così come definiti periodicamente dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e da Terna Spa: il dispacciamento, pari a **0,011551 €/kWh**, e il corrispettivo mercato capacità, pari a **0,006917 €/kWh**, entrambi indicati con i valori presenti momento dell'elaborazione di questo documento. Sarà inoltre addebitato qualsiasi altro onere che dovesse essere promulgato da ARERA durante il periodo di validità contrattuale.

### Sconto e/o Bonus

Nessuno

### Prodotti e/o Servizi aggiuntivi

Nessuno.

### Tariffa per l'uso della rete elettrica

È prevista l'applicazione delle tariffe di distribuzione, trasmissione e misura per i clienti domestici, nonché delle componenti tariffarie UC3 (a copertura dei meccanismi di perequazione dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica) e UC6 (a copertura dei costi riconosciuti derivanti da recuperi di qualità del servizio), così come definite dal TIT e dal TIME e periodicamente aggiornate dall'ARERA.

### Oneri generali di sistema

È prevista l'applicazione delle componenti ASOS e ARIM così come definite dal TIT e periodicamente aggiornate dall'ARERA. La componente ASOS serve per finanziare il sistema di incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. È a carico di tutti i clienti elettrici  
Sito web: [arera.it/consumatori/valori-trasporto-oneri-general-nondomestici-ee](http://arera.it/consumatori/valori-trasporto-oneri-general-nondomestici-ee)

### Componenti di spesa per altre partite

Sono previste solo in bollette in cui vengono addebitati/accreditati importi diversi da quelli inclusi nelle altre voci di spesa. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, esse possono comprendere: interessi di mora; addebiti/restituzioni di depositi cauzionali; indennizzi automatici; contributi di allacciamento.

### Imposte e IVA

Per i valori delle imposte e dell'IVA applicate alle componenti di spesa, si veda il dettaglio presente sul nostro sito internet all'indirizzo: <https://www.lorolucegas.it/normativa/>

### Periodo di applicazione delle condizioni economiche

Le condizioni di cui alla presente offerta saranno applicate per 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura. Con un preavviso pari a 3 mesi rispetto alla scadenza naturale di tale periodo di validità, il venditore informerà il cliente – mediante apposita comunicazione scritta – sui nuovi parametri economici che verranno applicati successivamente al termine di tale periodo. In assenza della suddetta comunicazione, alla scadenza del periodo continueranno ad essere valide le attuali condizioni economiche.

### Periodicità di fatturazione

La fatturazione della fornitura sarà effettuata secondo quanto stabilito all'art. 10 delle Condizioni Generali di Fornitura.

Le presenti condizioni economiche integrano le clausole riportate nelle Condizioni Generali di Fornitura e, laddove discordanti, prevalgono su queste ultime.

Il cliente dichiara di aver valutato attentamente le offerte a Lui proposte da LORO F.lli S.p.A., con la piena consapevolezza degli elementi di rischio associati alle condizioni economiche scelte. Egli dichiara, inoltre, di aver letto, compreso ed accettato integralmente le condizioni indicate nella presente offerta e le Condizioni Generali di Fornitura, di cui questa offerta è parte integrante.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

## INFORMAZIONI UTILI

Per eventuali diritti alla riduzione delle imposte e/o dell'IVA in fattura, si rimanda all'indirizzo: <https://www.lorolucegas.it/normativa/>

È disponibile sul sito <https://www.lorolucegas.it/> la "Guida alla Lettura" inerente la "Bolletta 2.0: criteri per la trasparenza delle bollette per i consumi di elettricità e/o di gas distribuito a mezzo reti urbane" in conformità a quanto stabilito all'Allegato A alla Delibera 501/2014/R/com e s.m.i. Sono altresì disponibili sul sito, oltre al mix energetico, anche i moduli, le informazioni relative alle aliquote delle imposte e alle aree nelle quali l'offerta è attivabile.

La composizione del mix medio nazionale utilizzato per la produzione di energia elettrica immessa nel sistema elettrico nazionale e venduta da LORO F.lli S.p.A. negli ultimi due anni, come determinato dal Gestore dei Servizi Elettrici (GSE), è consultabile sul sito <https://www.lorolucegas.it/>

| Tabella indicativa della spesa per cliente Altri Usi (al netto di IVA e Accise)                                                                                                                                                                 |                                                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|
| La tabella riporta il peso percentuale dei diversi corrispettivi sulla spesa media annua, iva e imposte escluse. Le percentuali si riferiscono ad un impiego per altri usi con consumo medio di 10.000 kWh/anno e potenza contrattuale di 6 kW. | Spesa per materia Energia                        | 65,67%           |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | Spesa per trasporto e gestione del contatore     | 16,95%           |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | Spesa per oneri di sistema di cui spesa per Asos | 17,38%<br>15,60% |

| INDICATORE DEL LIVELLO SPECIFICO DI QUALITA' COMMERCIALE                                                              | STANDARD SPECIFICO DAL 2019                                                               | RISPETTO DELLO STANDARD NEL 2025 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Tempo massimo di risposta motivata ai reclami scritti                                                                 | 30 giorni solari                                                                          | 95%                              |
| Tempo massimo di rettifica di fatturazione                                                                            | i) 60 giorni solari<br>ii) 90 giorni solari per le fatture con periodicità quadrimestrale | 100%                             |
| Tempo massimo di rettifica di doppia fatturazione                                                                     | 20 giorni solari                                                                          | 100%                             |
| INDICATORE DEL LIVELLO GENERALE DI QUALITA' COMMERCIALE                                                               | STANDARD SPECIFICO DAL 2019                                                               | RISPETTO DELLO STANDARD NEL 2025 |
| Percentuale minima di risposte a richieste scritte di informazione inviate entro il tempo massimo di 30 giorni solari | 95%                                                                                       | 99%                              |

| MIX ENERGETICO DI FONTI<br>(art. 8, comma 11, del DM 224 del 14 luglio 2023)                                         | ANNO DI RIFERIMENTO | FONTI RINNOVABILI       | CARBONE                 | LIGNITE              | GAS NATURALE             | PRODOTTI PETROLIFERI  | NUCLEARE                | ALTRE FONTI             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Composizione del mix nazionale di produzione dell'energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano (*)       | 2025                | 49,38%<br>115,114 TWh   | 01,25%<br>2,926 TWh     | -                    | 44,57%<br>103,904 TWh    | 00,40%<br>0,946 TWh   | -                       | 04,40%<br>10,247 TWh    |
| Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica venduta da LORO F.lli S.p.A. (*) | 2025                | 09,78%<br>4.027,306 MWh | 09,15%<br>3.767,879 MWh | 00,07%<br>28,825 MWh | 68,38%<br>28.158,200 MWh | 00,92%<br>378,847 MWh | 04,63%<br>1.906,588 MWh | 07,07%<br>2.911,355 MWh |
| Composizione del mix energetico per contratto (*)                                                                    | 2025                | 09,79%<br>4.031,306 MWh | 09,15%<br>3.767,743 MWh | 00,07%<br>28,822 MWh | 68,37%<br>28.155,168 MWh | 00,92%<br>378,806 MWh | 04,63%<br>1.906,383 MWh | 07,07%<br>2.911,042 MWh |

(\*) dato Pre-Consuntivo

| Fasce Orarie |                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fascia F1    | dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.00 alle ore 19.00, escluse le festività nazionali.                                                                                                          |
| Fascia F2    | dal lunedì al venerdì, dalle ore 07.00 alle ore 08.00 e dalle ore 19.00 alle ore 23.00, escluse le festività nazionali; sabato, dalle ore 07.00 alle ore 23.00, escluse le festività nazionali. |
| Fascia F3    | dal lunedì al sabato, dalle ore 00.00 alle ore 07.00 e dalle ore 23.00 alle ore 24.00; domenica e festivi, tutte le ore della giornata.                                                         |

| Altri oneri/Servizi accessori   |                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrizione dell'onere/servizio | Corrispettivo previsto                                                                                                                                                               |
| Oneri generali di sistema       | Consultare il sito web: <a href="http://arera.it/consumatori/valori-trasporto-oneri-general-nondomestici-ee">arera.it/consumatori/valori-trasporto-oneri-general-nondomestici-ee</a> |
|                                 | Codice QR:<br>                                                                                    |

**Modalità di indicizzazione/variazioni:** Il prezzo della componente materia prima Energia Elettrica è soggetto a indicizzazione mensile su base PUN Index GME. Tutti i corrispettivi sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente qualora applicabili.

**Descrizione dello Sconto e/o del Bonus:** nessuno.

**Altri dettagli sull'offerta:** nessuno.

Per una stima della spesa annua personalizzata sulla base del Suo consumo effettivo può utilizzare il "Portale Offerte Luce e Gas".

| Come hai conosciuto LORO luce gas?<br>Barrare la casella di interesse, anche con scelta multipla |                          |  |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|-----------------------------|
| Volantini                                                                                        | Convenzione              |  | Cliente GPL                 |
| Vetrotanie e/o insegne stradali                                                                  | Passaparola              |  | Referenze personali         |
| Radio                                                                                            | Già cliente / Ex cliente |  | Eventi, fiere, mercati ecc. |
| TV e/o Cinema                                                                                    | Telefonata commerciale   |  | Altro:                      |
| Segnalatore                                                                                      | Telefonata cross-selling |  |                             |

LORO F.lli S.p.A. – Divisione Luce Gas

Via Circonvallazione, 95 – 36045 Lonigo (VI) - Partita IVA e Codice Fiscale: 00145020244 – Capitale Sociale € 2.240.000,00 I.V.

Numero di Iscrizione: 11209 Tribunale di Vicenza del Reg. delle Imprese di Vicenza (VI116-11209) – R.E.A. Vicenza n.79206



Numero Verde: 800 295 960

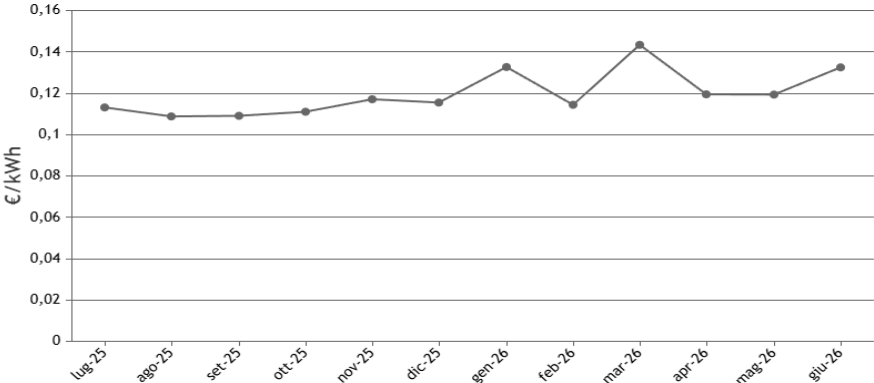
Fax: 0444 124 0818

e-mail: [servizioclienti@lorolucegas.it](mailto:servizioclienti@lorolucegas.it)

**VANTAGGIO CONDOMINIO**  
CODICE: 000516ESVFL01XXD1XEEAVARX2609CON  
**OFFERTA ENERGIA ELETTRICA**  
**VALIDA DAL 01/09/2026 AL 30/09/2026**

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Venditore                     | LORO F.Ili S.p.A. - P.IVA 00145020244<br>Indirizzo di posta: Via Circonvallazione, 95 - 36045 Lonigo (VI)<br>Sito internet: <a href="https://www.lorolucegas.it/">https://www.lorolucegas.it/</a><br>Numero telefonico: 800 295 960<br>Indirizzo di posta elettronica: <a href="mailto:info@lorolucegas.it">info@lorolucegas.it</a><br>Indirizzo di posta elettronica certificata: <a href="mailto:commercialelorolg@pec.it">commercialelorolg@pec.it</a> |
| Durata del contratto          | La durata del contratto è a tempo indeterminato, decorrente dalla data di attivazione della fornitura con LORO F.Ili S.p.A. - Divisione luce gas                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Condizioni dell'offerta       | È dedicata ai Clienti finali titolari di punti di fornitura per Altri Usi con consumo annuo fino a 250.000 kWh alimentati in Bassa Tensione (BT) e/o Alta Tensione (MT).                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Metodi e canali di pagamento  | Bollettino postale; Bonifico bancario; Carta di credito; Domiciliazione bancaria; Domiciliazione postale; Lottomatica; PagoPA; Sportello; Ufficio postale                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Frequenza di fatturazione     | <ul style="list-style-type: none"><li>Consumo annuo fino a 25.000 kWh = Bimestrale</li><li>Consumo annuo maggiore di 25.000 kWh = Mensile</li><li>Bimestrale</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Garanzie richieste al cliente | Nessuna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

**CONDIZIONI ECONOMICHE**

| Prezzo                          | Prezzo variabile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |      |                |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|----------------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|
| Costo per consumi               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |      |                |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
| Indice                          | PUN Index GME - Il PUN Index GME è pari, per ciascun mese solare e per ciascuna fascia oraria così come definita dalla Delibera ARERA 181/06, alla media ponderata dei prezzi zonali per le quantità acquistate relativamente a portafogli zonali in prelievo in ciascuna zona geografica di mercato, espressa in Eur/kWh così come pubblicata dal Gestore dei Mercati Energetici (GME).                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |      |                |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
| Periodicità indice              | Mensile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |      |                |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
| Grafico indice (12 mesi)        |  <table><caption>Indice PUN Index GME (€/kWh)</caption><tr><th>Mese</th><th>Indice (€/kWh)</th></tr><tr><td>lug-25</td><td>0,115</td></tr><tr><td>ago-25</td><td>0,110</td></tr><tr><td>set-25</td><td>0,110</td></tr><tr><td>ott-25</td><td>0,112</td></tr><tr><td>nov-25</td><td>0,118</td></tr><tr><td>dic-25</td><td>0,115</td></tr><tr><td>gen-26</td><td>0,132</td></tr><tr><td>feb-26</td><td>0,115</td></tr><tr><td>mar-26</td><td>0,145</td></tr><tr><td>apr-26</td><td>0,120</td></tr><tr><td>mag-26</td><td>0,120</td></tr><tr><td>giu-26</td><td>0,135</td></tr></table> |                             | Mese | Indice (€/kWh) | lug-25 | 0,115 | ago-25 | 0,110 | set-25 | 0,110 | ott-25 | 0,112 | nov-25 | 0,118 | dic-25 | 0,115 | gen-26 | 0,132 | feb-26 | 0,115 | mar-26 | 0,145 | apr-26 | 0,120 | mag-26 | 0,120 | giu-26 | 0,135 |
| Mese                            | Indice (€/kWh)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |      |                |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
| lug-25                          | 0,115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |      |                |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
| ago-25                          | 0,110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |      |                |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
| set-25                          | 0,110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |      |                |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
| ott-25                          | 0,112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |      |                |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
| nov-25                          | 0,118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |      |                |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
| dic-25                          | 0,115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |      |                |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
| gen-26                          | 0,132                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |      |                |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
| feb-26                          | 0,115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |      |                |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
| mar-26                          | 0,145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |      |                |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
| apr-26                          | 0,120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |      |                |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
| mag-26                          | 0,120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |      |                |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
| giu-26                          | 0,135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |      |                |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
| Totale                          | PUN Index GME × 1,1 + 0,046 €/kWh *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |      |                |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
| Costo fisso anno                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Costo per potenza impegnata |      |                |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
| 144 €/anno *                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00 €/kW *                 |      |                |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
| Altri corrispettivi *           | <div>Sito web: <a href="http://arera.it/consumatori/valori-trasporto-oneri-general-nondomestic-ee">arera.it/consumatori/valori-trasporto-oneri-general-nondomestic-ee</a></div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |      |                |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
| Imposte                         | Per eventuali diritti alla riduzione delle imposte e/o dell'IVA in fattura, si rimanda all'indirizzo internet: <a href="https://www.lorolucegas.it/normativa/">https://www.lorolucegas.it/normativa/</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |      |                |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
| Sconti e/o bonus                | Nessuno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |      |                |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
| Prodotti e/o servizi aggiuntivi | Nessuno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |      |                |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
| Durata condizioni e rinnovo     | Le condizioni di cui alla presente offerta saranno applicate per 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura. Con un preavviso pari a 3 mesi rispetto alla scadenza naturale di tale periodo di validità, il venditore informerà il cliente – mediante apposita comunicazione scritta – sui nuovi parametri economici che verranno applicati successivamente al termine di tale periodo. In assenza della suddetta comunicazione, alla scadenza del periodo continueranno ad essere valide le attuali condizioni economiche.                                                                                                                                      |                             |      |                |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
| Altre caratteristiche           | Nessuna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |      |                |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |

\* Escluse imposte e tasse

| ALTRE INFORMAZIONI                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reclami, risoluzione delle controversie e diritti del consumatore                                                                                                                                          | In applicazione di quanto previsto nell'Allegato A alla Delibera ARERA nr. 413/2016/R/com e s.m.i. (di seguito "TIQV"), LORO F.lli S.p.A. è tenuta a rispettare i livelli generali di qualità commerciale, i quali prevedono: - di fornire risposta a richieste scritte di informazioni entro 30 giorni solari; - di fornire risposta a reclami scritti entro 30 giorni solari; - di restituire gli importi non dovuti e già pagati dal Cliente a seguito di rettifica di fatturazione entro 60 giorni solari (90 giorni solari nel caso in cui la fatturazione abbia periodicità quadrimestrale; - di rettificare la doppia fatturazione e restituire gli importi non dovuti entro 20 giorni solari per importi pagati dal Cliente. Qualora i livelli specifici di servizio qualità non siano rispettati da LORO F.lli S.p.A., quest'ultima è tenuta al versamento al Cliente - a titolo di indennizzo - di un importo pari a € 25,00. Il TIQV prevede inoltre che: - se una prestazione viene eseguita oltre lo standard previsto, ma entro il doppio del tempo, l'indennizzo sia di € 25,00; - se la prestazione viene eseguita oltre il doppio del tempo, ma entro il triplo, l'indennizzo sia di € 50,00; - se la prestazione viene eseguita oltre il triplo del tempo, l'indennizzo sia di € 75,00. In caso di violazione di standard specifico di qualità di competenza del Distributore, sia per la fornitura di energia elettrica sia per la fornitura di gas naturale LORO F.lli S.p.A. è tenuta al versamento al Cliente finale, che gli ha chiesto la prestazione e per la quale il Distributore non ha rispettato il livello specifico, dell'indennizzo automatico ricevuto dal Distributore. In caso di reclamo, quando vi è la presenza di richiesta dati tecnici inviata tempestivamente da LORO F.lli S.p.A. al Distributore, l'indennizzo sarà erogato solo nel caso in cui la risposta motivata al reclamo del Cliente non sia trasmessa entro il termine di 30 giorni solari dalla ricezione. Il Cliente finale potrà inviare in qualsiasi momento al Fornitore un reclamo, anche utilizzando l'apposito modulo reperibile sul sito internet <a href="http://www.lorolucegas.it">www.lorolucegas.it</a> . Il reclamo andrà inoltrato al Fornitore tramite una delle seguenti modalità di invio: a) e-mail all'indirizzo <a href="mailto:servizioclienti@lorolucegas.it">servizioclienti@lorolucegas.it</a> oppure <a href="mailto:reclami@lorolucegas.it">reclami@lorolucegas.it</a> ; b) Posta all'indirizzo LORO F.lli Spa - Divisione Luce Gas, Via Circonvallazione nr. 95, 36045 Lonigo (VI); c) Fax al numero 04441240818; d) Consegna presso un Punto Vendita. Nel caso in cui non si utilizzi l'apposito modulo, nella comunicazione dovranno essere indicate obbligatoriamente le seguenti informazioni minime: a) Nome e cognome; b) Indirizzo di fornitura; c) Indirizzo postale, se diverso dall'indirizzo di Fornitura, o di posta elettronica per l'invio della risposta; d) Il servizio cui si riferisce il reclamo (elettrico, gas o entrambi); e) Il codice identificativo del POD/PDR, ove disponibile, e il codice cliente; f) breve descrizione dei fatti contestati. Per i reclami relativi al servizio di distribuzione e misura della fornitura di energia elettrica e al servizio di distribuzione della fornitura di gas naturale, LORO F.lli S.p.A. richiede al Distributore i dati tecnici necessari a inviare la risposta al Cliente. Per detti servizi il Cliente può inviare il reclamo direttamente al Distributore, il quale è tenuto a rispondere al Cliente non oltre 30 giorni solari. A norma dell'art.37 del TIQV, entro il 30 giugno di ogni anno LORO F.lli S.p.A. renderà disponibili per i Clienti sul proprio sito internet tutte le informazioni relative ai livelli effettivi di qualità commerciale raggiunti nel corso dell'anno precedente. Il Cliente, in seguito a mancata risposta del Fornitore e a un reclamo scritto entro il termine stabilito dal TIQV, oppure in caso di risposta non soddisfacente, ha la possibilità di attivare - ai sensi del TICO (Testo Integrato Conciliazione) - il Servizio Conciliazione dell'ARERA, al fine di tentare di risolvere con procedura online eventuali controversie, senza ricorrere a vie giudiziarie. Il Servizio è rivolto ai clienti domestici e ai clienti non domestici connessi in bassa e media tensione (BT / MT). L'attivazione del Servizio Conciliazione avviene mediante compilazione online di apposita richiesta, accessibile dai siti <a href="http://www.arera.it">www.arera.it</a> o <a href="http://www.conciliazione.energia.it">www.conciliazione.energia.it</a> . Per maggiori informazioni è possibile utilizzare l'indirizzo <a href="mailto:serviziocconciliazione@acquirenteunico.it">serviziocconciliazione@acquirenteunico.it</a> , contattare lo Sportello per il Consumatore al numero 800.166.654. oppure consultare il sito internet <a href="http://www.lorolucegas.it">www.lorolucegas.it</a> nella sezione "Normativa". Gli esercenti la fornitura devono inoltre rispettare il Codice del Consumo, il Codice di Condotta Commerciale dell'ARERA e la regolazione vigente in tema di bonus sociale. Per ottenere ulteriori informazioni generali sui propri diritti e in merito al Codice di condotta commerciale, che impone precise regole di comportamento per i venditori, consulti il sito dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente <a href="http://www.arera.it">www.arera.it</a> o chiami il numero verde 800.166.654 |
| Attivazione della fornitura                                                                                                                                                                                | Al Cliente sarà comunicata per iscritto l'accettazione della richiesta di fornitura. In caso di cambio fornitore, l'attivazione della fornitura avverrà nel rispetto dei termini per il recesso dal precedente fornitore, così come imposti dalla vigente normativa, e sarà eseguita indicativamente e salvo diversa comunicazione entro 90 giorni dalla conclusione del contratto, rimanendo comunque soggetta a preventive verifiche sull'affidabilità creditizia del cliente e/o del punto di fornitura, sulla correttezza e completezza dei dati contrattuali, all'esito positivo delle misure preventive eventualmente prescritte da normativa e all'attivazione dei servizi di trasporto, distribuzione e dispacciamento. Nei casi di nuova attivazione o subentro su cessato è necessario che sia completato il processo di attivazione da parte del distributore locale, e saranno dovute le spese da quest'ultimo ascritte a debito così come previsto dalla vigente regolazione. In caso di voltura la richiesta di attivazione sarà eseguita entro quattro giorni lavorativi dal ricevimento di tutta la documentazione completa del cliente; a quest'ultimo saranno addebitate le spese che il distributore locale ascriverà a debito secondo quanto previsto dalla vigente regolazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dati di lettura                                                                                                                                                                                            | Tutte le misure comunicate dal distributore locale saranno utilizzate in maniera prioritaria per la determinazione dei consumi. Il Cliente ha comunque facoltà di comunicare l'autolettura secondo i tempi e le modalità indicati in fattura. Nel caso in cui, con riferimento alla medesima data, siano disponibili sia un'autolettura idonea fornita dal Cliente sia una lettura rilevata dal distributore locale, La Società utilizzerà quest'ultima come lettura valida ai fini della fatturazione. In mancanza di autolettura del cliente o di lettura del distributore locale, la fattura sarà emessa sulla base del miglior dato di consumo a disposizione della Società. Tale dato sarà determinato sulla base dei consumi effettuati in analoghi periodi di fornitura precedenti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ritardo nei pagamenti                                                                                                                                                                                      | Nel caso in cui il Cliente non abbia eseguito il pagamento della fattura entro la sua naturale scadenza, riceverà tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC), con relative spese postali a carico, una comunicazione di costituzione in mora, nella quale verrà indicato il termine ultimo di pagamento. Trascorsi inutilmente almeno 3 (tre) giorni lavorativi dal termine ultimo per il pagamento, la Società richiederà al distributore locale la riduzione di potenza/sospensione della fornitura. Il termine per presentare al distributore locale, da parte della Società, la richiesta ufficiale di sospensione della fornitura non sarà inferiore a: i) 25 giorni solari dalla ricezione, da parte del cliente finale, della predetta comunicazione in caso di forniture di energia elettrica in BT con misuratore che consenta la riduzione della potenza al 15% di quella disponibile; ii) 40 giorni solari in tutti gli altri casi. Al Cliente saranno addebitate le successive spese di disattivazione e riattivazione così come previsto da Testo Integrato delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di Connessione (TIC). Per i Clienti in BT, ove sussistano determinate condizioni tecniche del misuratore, il distributore locale effettuerà inizialmente una riduzione della potenza al 15% di quella disponibile. Decorsi ulteriori 15 giorni con morosità persistente, procederà senza ulteriore avviso alla sospensione della fornitura. In caso di sospensione o di riduzione della potenza avvenuta senza che sia stata inviata la comunicazione di costituzione in mora, sarà riconosciuto al Cliente un indennizzo automatico secondo l'importo prestabilito dalle normative ARERA e non saranno richieste le spese di disattivazione/riattivazione della fornitura. La Società indicherà in ogni fattura emessa a carico del Cliente tutte le eventuali fatture precedenti non pagate. In caso di pagamento oltre la scadenza indicata in fattura, potranno essere addebitati gli interessi di mora, calcolati per i giorni di ritardo applicando il tasso di riferimento fissato dalla BCE aumentato del 3,5%. Al cliente buon pagatore, vale a dire al cliente che nei due anni precedenti abbia regolarmente pagato la bolletta entro i termini di scadenza, per i primi dieci giorni di ritardo saranno addebitati i soli interessi legali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Per informazioni sulla spesa personalizzata e su altre offerte disponibili nel mercato può consultare il Portale Offerte Luce e Gas <a href="http://www.ilportaleofferte.it">www.ilportaleofferte.it</a> . |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| MODALITÀ E ONERI PER IL RECESSO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modalità e tempistiche          | In qualsiasi momento il Cliente potrà esercitare il diritto di recesso dal contratto secondo le modalità e le tempistiche di cui alla Delibera ARERA nr. 783/2017/R/com e sue s.m.i., in particolare: i) recesso per cambio fornitore → il cliente finale, in occasione della conclusione del nuovo contratto di fornitura, rilascia al venditore entrante, ovvero all'utente del dispiacimento entrante o all'utente della distribuzione entrante da quest'ultimo individuato, apposita procura a recedere, per suo conto e in suo nome, dal contratto col venditore uscente; ii) recesso per disattivazione della fornitura → il termine di preavviso non potrà essere superiore a 1 (un) mese dal ricevimento della comunicazione di recesso da parte del venditore uscente. |
| Onere di recesso anticipato     | Nessuno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| OPERATORE COMMERCIALE              |              |
|------------------------------------|--------------|
| Codice identificativo o nominativo | Firma e data |
|                                    |              |

| DOCUMENTI ALLEGATI ALLA SCHEDA SINTETICA                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Livelli di qualità commerciale</li><li>• Informazioni sulla composizione del mix di fonti energetiche primarie utilizzate per la produzione dell'energia elettrica fornita</li><li>• Ogni ulteriore documento o informazione obbligatori ai sensi della normativa vigente</li></ul> |  |

Nota: Il cliente, prima di sottoscrivere la nuova offerta, è invitato a verificare la presenza di oneri di recesso anticipato dal contratto di fornitura attualmente in essere